

regionale (FESR) partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, al finanziamento:

- a) di investimenti produttivi che permettano di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli;
- b) di investimenti nel settore delle infrastrutture, e precisamente:

- per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni, comprese, se del caso, quelle che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

- per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,

- per quanto riguarda le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5b), quelle direttamente connesse con le attività economiche generatrici di posti di lavoro in settori diversi da quello agricolo, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di questa attività;

- c) dello sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure d'animazione e di sostegno alle iniziative di sviluppo locale e alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:

- incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende,

- il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale,

- il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni,

- incentivi diretti agli investimenti, in assenza di un regime di aiuti,

- la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte;

- d) nelle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni;

- e) di azioni che contribuiscono allo sviluppo regionale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, escluse tuttavia le misure connesse al funzionamento del mercato del lavoro e allo sviluppo delle risorse umane;

- f) di investimenti produttivi e in materia di infrastruttura intesi a tutelare l'ambiente secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, qualora siano connessi con lo sviluppo regionale;

- g) delle azioni nel quadro dello sviluppo regionale a livello comunitario, in particolare laddove si tratti delle regioni frontaliere degli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88;

- h) delle misure preparatorie, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post di cui all'articolo 7.

## Articolo 2

### Piani di carattere regionale

1. Oltre alle disposizioni generali di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 4253/88, ai piani di carattere regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 si applicano le specifiche disposizioni qui appresso.

2. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1 interessano di norma come campo di applicazione una o più regioni di livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche). Tuttavia, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati membri possono presentare un piano per più regioni figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 di detto articolo, purché il piano comprenda gli elementi di cui al predetto paragrafo 4, primo comma.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità o organismi da essi designate a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Detti piani sono di norma previsti per sei anni e possono essere aggiornati annualmente. I dati relativi al quinto e sesto anno possono essere forniti a titolo indicativo.

3. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2 interessano di norma una o più zone di livello NUTS III.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità od organismi da essi designati a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.